**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**CORTE D'APPELLO DI TORINO**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

| | |
|---|---|
| Dott.ssa Gabriella Ratti | Presidente |
| Dott.ssa Silvia Orlando | Consigliere Relatore |
| Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 362/2025

avente ad oggetto: contratto di finanziamento

promossa da:

*Parte_1* C.F. *P.IVA_1* ), in persona dell'Amministratore Delegato *[...]* *Parte_2* , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Francesco Gambi, che la rappresenta e difende per procura in atti;

PARTE APPELLANTE

Contro

*CP_1* C.F. *C.F._1* ), elettivamente domiciliata presso l'Avv. Emilia De Simone, che la rappresenta e difende per procura in atti;

PARTE APPELLATA

E contro

**AVV. EMILIA DE SIMONE** (C.F. *C.F._2* del foro di Benevento, rappresentata e difesa in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;

PARTE APPELLATA

E contro

*Controparte_2* (C.F. *P.IVA_2*), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore;*

PARTE APPELLATA CONTUMACE

Udienza di rimessione della causa a decisione del 13.1.2026.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE APPELLANTE:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza n. 260/2025 emessa dal Tribunale di Torino e depositata in data 16 gennaio 2025:

Nel merito

-respingere tutte le domande formulate dalla sig.ra *CP_1* nei confronti di *Parte_1*

*[...]*

-respingere tutte le domande formulate dall'avv. Emilia De Simone nei confronti di *Parte_1*

*[...]*

-condannare la sig.ra *CP_1* al rimborso in favore di *Parte_1* dell'importo di € 5.495,54, oltre interessi dal versamento (31/1/2025) al saldo;

-condannare la *Controparte_2* al rimborso in favore di *Parte_1* dell'importo di € 12.500,00, oltre interessi dal versamento (4/2/2025) al saldo;

-condannare l'avv. Emilia De Simone quale procuratore antistatario, ed in ipotesi la sig.ra *CP_1* a rimborsare a *Parte_1* *Parte_1* la somma di € 3.301,84, oltre interessi dal versamento (4/2/2025) al saldo;

In ogni caso

-condannare la sig.ra *CP_1* a rifondere a *Parte_1* le spese ed onorari del giudizio di primo grado;

-condannare la sig.ra *CP_1* a rifondere a *Parte_1* le spese ed onorari del presente giudizio di appello.

PER MANUELA *CP_1*

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:

- rigettare l'appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza n. 260/2025 pubbl. il 16/01/2025, Repert. n. 473/2025 del 16/01/2025 resa dal Tribunale di Torino nella persona della Dott. Bruno Conca nel procedimento ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. RGN 7707/2024;

- rigettare le domande tutte formulate dall'attore nei confronti dell'esponente in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte;
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge per il doppio grado di giudizio.

PER L'AVV. EMILIA DE SIMONE:

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:

a. preliminarmente disporre la immediata estromissione dal presente giudizio dell'avv. Emilia De Simone;

b. nel merito condannare la *Parte_1* al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.;

c. rigettare l'appello proposto *Parte_1* perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Giudice di prime cure;

d. condannare l'appellante alla refusione delle spese, diritti ed onorari relativi al presente procedimento.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

**I.** Con ricorso ex art. 281 decies s.s. del 29.4.2024, *CP_1* ha evocato in giudizio *Parte_1* *[...]* allegando che: in data 08.12.2020 ha stipulato con la convenuta il contratto di finanziamento "Prestito Finalizzato" n. 20220531080172, ancora in regolare ammortamento, con previsione del pagamento di rate mensili di € 267,06 per i primi 36 mesi e di € 593,00 per i restanti 60 mesi; con la consulenza tecnica allegata è stata verificata l'usurarietà *ab origine* del tasso di interesse applicato, in quanto il TEG (indicato in contratto nell'11,97%) calcolato includendo i costi della polizza collettiva "Valore Sereno Plus", è pari al 20,72% e quindi superiore al tasso soglia di usura del 15,188% (ed è superiore anche includendo le sole provvigioni per il collocamento della polizza, essendo pari al 16,04%); i costi della polizza devono essere inclusi nel conteggio del TEG ai sensi dell'art. 644 comma 4 c.p., trattandosi di spese sostenute dal debitore per ottenere il credito e risultando il collegamento alla concessione del credito presunto in caso di contestualità, come nella specie; la ricorrente ha infatti sottoscritto, contestualmente al contratto di finanziamento, la polizza collettiva stipulata da *Parte_1* con *Controparte_3* con premio unico di € 6.106,00, di cui € 2.689,89 per le provvigioni incassate dall'intermediario; e l'importo della polizza è stato finanziato dall'intermediario; inoltre la polizza copre il rischio incendio e furto oltre ad altri rischi eterogenei (eventi naturali e sociopolitici, assistenza stradatale, tutela legale, Kasko) e la copertura rischio incendio/furto è espressamente citata dalle Istruzioni di Banca d'Italia del 2016 quale costo da includere nel TEG; tuttavia, né dalle condizioni contrattuali né dalle condizioni di polizza, è possibile evincere la quota del premio assicurativo inerente

la copertura incendio e furto; si tratta di contratto predisposto in serie, unitario, con clausole contrattuali opache, dovendo applicarsi l'art. 1370 c.c. e computarsi per intero il premio nel calcolo del TEG ai fini dell'accertamento dell'usurarietà del finanziamento (come da decisioni dell'ABF, tra cui Collegio ABF Torino 13214/2023); in applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. la ricorrente ha diritto alla ripetizione degli interessi usurari illegittimamente corrisposti (rate pagate fino alla data della perizia per € 10.373,67) e degli oneri sostenuti in correlazione al contratto (spese di gestione pratica, spese assicurative e spese di incasso rata per € 7.223,00) per un totale di € 17.596,67; ha altresì diritto al risarcimento del danno per la violazione del canone di buona fede nell'esecuzione del contratto da parte della convenuta. Ha quindi chiesto di condannare quest'ultima alla ripetizione della somma di € 17.596,67 e al risarcimento dei danni.

*Parte_1* costituendosi, ha chiesto di rigettare la domanda in quanto infondata, evidenziando che: la polizza *Parte_3* non è connessa al finanziamento in quanto non è volta ad assicurare il rimborso del credito o a tutelare altrimenti i diritti del creditore; lo stesso contratto di finanziamento sottoscritto dalla ricorrente qualifica il costo assicurativo come facoltativo e non connesso al credito, proprio perché l'assicurazione riguarda rischi del soggetto finanziato del tutto estranei alla concessione del credito; le condizioni di polizza prevedono inoltre il diritto del finanziato di recedere dall'assicurazione senza alcun effetto sul finanziamento; le Istruzioni di Banca d'Italia ex L. 108/2014 del 2016 prevedono quando le spese per assicurazioni devono essere incluse nel calcolo del TEG; la copertura incendio e furto compresa nella polizza Valore Sereno Plus non rientra tra quelle citate nelle Istruzioni, che si riferiscono alle assicurazioni tese a tutelare i diritti del creditore, ossia alle polizze furto e incendio connesse al credito concesso, quali ad esempio le assicurazioni sui beni concessi in leasing o costituiti in garanzia ipotecaria; in ogni caso, anche a voler considerare la copertura furto e incendio come da includere nel TEG, si dovrebbe scorporare il costo relativo a tale copertura dagli altri rischi oggetto della polizza, incidendo la copertura del rischio incendio e furto sul premio complessivo per il 7,10%, quindi il costo è pari a € 439,64, e calcolando il TEG con tale onere assicurativo si perviene al TEG del 13,49%, ben inferiore al tasso soglia; la domanda di ripetizione degli interessi non potrebbe neppure ipoteticamente essere accolta, non essendo ancora stato rimborsato l'importo dovuto per capitale; e non è dato capire il fondamento della domanda di rimborso di oneri, spese gestione pratica, spese assicurative e spese incasso rata, che sono contrattualmente convenuti e dovuti e dal cui pagamento la ricorrente non può certo esimersi.

Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 260/2025 pubblicata il 16.1.2025, ha ritenuto fondata la domanda proposta da *CP_1* rilevando che:

-la tesi dell'inclusione nel calcolo del TEG delle spese assicurative, sostenuta dalla ricorrente, deve essere accolta essendo dirimente l'art. 644 comma 4 c.p., secondo cui per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito; stante il senso letterale e giuridico delle parole utilizzate dal legislatore, è indubbio che i costi assicurativi non possano essere inclusi tra quelli afferenti alle imposte e tasse e che, all'opposto, debbano essere ricompresi tra le altre spese a qualunque titolo sostenute;

-è infondata l'eccezione di parte resistente relativa all'esistenza di Istruzioni della Banca d'Italia, vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto, che non includevano i costi assicurativi ai fini del calcolo del TEG; tali Istruzioni non sono dettate al fine di indicare come debba essere conteggiato il TEG, ma al fine di rilevare il tasso effettivo globale medio - TEGM - applicato per operazioni omogenee, sulla base del quale viene emanato trimestralmente il decreto ministeriale che indica il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura; inoltre le stesse non hanno efficacia precettiva nell'ambito dell'accertamento del TEG applicato al singolo caso di specie, non potendo comunque derogare alla prescrizione di cui all'art. 644 c.p.; pertanto la comparazione ai fini dell'accertamento del tasso soglia deve essere effettuata (non fra il TEG e il TEGM rilevato da Banca d'Italia, ma) tra TEG e il tasso soglia fissato per il periodo in esame (Cass. civ. 17466/2020);

-in ordine alla questione dell'omogeneità dei termini di raffronto, dalla sentenza 19597/2020 Cass. S.U. si evince che nel TEG devono essere inclusi tutti i costi nel rispetto del principio di onnicomprensività di cui all'art. 644 c.p.; qualora il TEGM, e quindi il tasso soglia, non includa tutti i costi è compito del giudice addivenire ad una risoluzione del problema (tali sono i casi in cui non si hanno a disposizione dati statistici per costi non riportati nel TEGM, come è stato per gli interessi moratori); per le CMS e per gli interessi moratori, tale omogeneità è facilmente risolvibile, dovendosi procedere aggiungendo ai TEGM rilevati i tassi medi delle CMS e degli interessi di mora rilevati separatamente e, quindi, al di fuori del TEGM; ove comunque l'operazione di adeguamento del tasso soglia non possa essere compiuta, il principio di onnicomprensività e di tutela del finanziato è prevalente rispetto a quello di omogeneità; la Corte di Cassazione, parimenti, ha statuito che nella determinazione degli interessi usurari deve tenersi conto di tutti i costi sostenuti "ciò perché, nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanti potrebbe indurre naturalmente il risultato di spostare – al livello di operatività pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse, con evidente elusione delle prescrizioni dettate" (Cass. civ. 22458/2018 e

giurisprudenza del Tribunale di Torino); alla luce di quanto rilevato, non vi sono ragioni per poter registrare il contrasto eccepito da *Parte_1* e, anzi, il ragionamento logico-giuridico rispondente al dettato normativo e al principio di onnicomprensività impone di includere, ai fini del calcolo del TEG, anche le spese assicurative;

-includendo i costi assicurativi nel calcolo del TEG, il tasso soglia del 15,1875% viene superato; ne consegue che il contratto ha un contenuto usurario e che, in applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., è nulla la clausola con la quale sono stati convenuti detti interessi; il contratto da oneroso si trasforma in gratuito, con azzeramento di ogni remunerazione a qualsiasi titolo corrisposta dal finanziato, applicandosi la sanzione civilistica ex art. 1815 c.c. che impone la sola restituzione del capitale; alla luce della gratuità del contratto di finanziamento, la convenuta deve essere condannata a restituire gli interessi percepiti e le spese di accensione sostenute dal cliente, ivi comprese quelle afferenti alla stipula della polizza assicurativa;

-detti oneri ammontano a € 17.596,67 oltre interessi, come indicato da parte ricorrente;

-a tal proposito si rileva che *Parte_1* non ha espletato alcuna propria consulenza tecnica, concentrando le proprie difese sulla questione dei costi da includere nel TEG; al più ha allegato che dall'importo indicato dalla ricorrente, giusto il richiamo dell'art. 1815 comma 2 c.c., l'applicazione della sanzione civilistica deve essere interpretata restrittivamente comportando la restituzione dei soli interessi ed escludendo, invece, la ripetizione in favore del finanziato di tutti gli altri oneri, ivi comprese le spese assicurative; si osserva, all'opposto, che la disposizione civilistica deve essere interpretata alla luce del sistema normativo tout court inteso e, soprattutto, alla luce dell'art. 644 c.p., il quale ai fini del calcolo degli interessi positivizza l'esclusione delle sole spese sostenute per imposte e tasse; da ciò deriva, *a contrario*, che se negli interessi usurari sono accertate tutte le somme che il finanziato ha corrisposto in ragione del credito, ivi comprese quelle assicurative, le stesse devono essere restituite.

Ha pertanto accolto il ricorso e condannato *Parte_1* a restituire a *CP_1* l'importo di € 17.596,67, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo, nonché a rimborsarle le spese di lite, da distrarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario.

Con atto di citazione in appello, *Parte_1* ha impugnato la sentenza del Tribunale, di cui ha chiesto la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni riportate in epigrafe; l'atto di appello è stato notificato, oltre che a *CP_1* anche all'avv. Emilia De Simone e a *Controparte_2* con riferimento alla domanda di restituzione delle somme pagate a questi ultimi in esecuzione della sentenza di primo grado, nel caso di accoglimento dell'appello.

*CP_1* costituendosi, ha chiesto di rigettare l'appello perché infondato e di confermare la

sentenza.
L'avv. Emilia De Simone, costituendosi, ha chiesto di dichiarare improcedibile o inammissibile la propria chiamata in causa, con pronuncia di estromissione; nel merito ha chiesto di rigettare ogni domanda dell'appellante.
*Controparte_2* nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.

**II.** L'evocazione nel giudizio di appello dell'avv. Emilia De Simone e della *Controparte_2* è ammissibile, a fronte della domanda dell'appellante di restituzione, nel caso di accoglimento dell'appello, delle somme a costoro versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
L'appellante ha infatti corrisposto all'avv. Emilia De Simone l'importo di € 3.301,84 in data 4.2.2025 (doc. 1 dell'appellante) a titolo di spese di lite liquidate in sentenza con pronuncia di distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore della sig.ra *CP_1*
Ha altresì corrisposto la somma di € 12.500,00 in data 4.2.2025 (doc. 2 dell'appellante), quale parte delle somme da versare a *CP_1* in virtù della condanna pronunciata con la sentenza, a *[...]* *CP_2* cessionaria del credito di *CP_1* così come da quest'ultima comunicato a *Parte_1* e confermato dalla cessionaria (docc. 2 e 3).
L'appellante domanda la ripetizione delle somme versate ai soggetti che le hanno ricevute, a seguito dell'accoglimento dell'appello e della riforma della sentenza di primo grado; non si tratta di inammissibile domanda nuova, come eccepito dall'avv. De Simone, ma di domanda ammissibile conseguente all'avvenuto pagamento e al venir meno (in caso di accoglimento dell'appello) della sentenza che costituisce il titolo in virtù del quale i pagamenti sono stati eseguiti; si richiama Cass. civ. 7144/2021, secondo cui "la richiesta di restituzione delle somme pagate alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado, non configura una domanda nuova in appello, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata".
Sussiste pertanto la legittimazione passiva dei soggetti che hanno ricevuto le somme da restituire, risultando infondata l'eccezione di improcedibilità e inammissibilità svolta dall'avv. De Simone, così come la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Come statuito da Cass. civ. 6225/2022, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato e da confermarsi "l'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata".

**III.** L'appello di *Parte_1* è articolato in cinque motivi di gravame.

**§1.** I primi due motivi, attinenti all'inclusione dei costi della polizza "Valore Parte_3 nel TEG del contratto di finanziamento ai fini della verifica dell'usura, vengono esaminati congiuntamente.

Con il **primo motivo** l'appellante censura la sentenza per "Errata interpretazione delle Istruzioni di Bankitalia", allegando che il Tribunale erroneamente: (i) ritiene che il TEG possa essere calcolato in modo difforme da quanto previsto dalle Istruzioni di Bankitalia, mentre la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca d'Italia *pro tempore* vigenti (Cass. civ. 29794/2024); calcolare il TEG in modo difforme dal calcolo del TEGM determinato da Banca d'Italia, rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e condurrebbe a risultati distorti e non oggettivamente comparabili; in tal senso deve valorizzarsi la pronuncia 12965/2016 della Cassazione e giurisprudenza di merito nello stesso senso; l'esigenza di attenersi alle Istruzioni di Bankitalia e il relativo principio di omogeneità CP_4 sono anche stati affermati da Cass. S.U. 16303/2020 e da Cass. S.U. 19597/2020; (ii) ritiene che le Istruzioni di Bankitalia deroghino all'art. 644 c.p., mentre le Istruzioni del 2016, applicabili al caso di specie, non derogano all'art. 644 c.p. ma ne individuano l'ambito applicativo, precisando quando una spesa assicurativa può essere considerata collegata al credito o diretta ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, e solo qualora la polizza abbia tale finalità andrà valutato, ai fini della sussistenza del collegamento, se la stessa abbia natura obbligatoria e se sia contestuale alla sottoscrizione del finanziamento.

Con il **secondo motivo**, la sentenza viene censurata per "Errata interpretazione e violazione dell'art. 644 c.p., in punto di collegamento delle spese col credito", allegando che il Tribunale ha errato per aver incluso nel calcolo del TEG il costo per l'assicurazione "Valore Sereno Plus" in quanto: tale costo non è "collegato alla erogazione del credito", come richiesto dall'art. 644 comma 4 c.p. per l'inserimento nel TEG; infatti, la polizza "Valore Sereno Plus" è del tutto autonoma rispetto al finanziamento, ha ad oggetto rischi concernenti la circolazione e l'integrità del veicolo di proprietà della sig.ra CP_1 con causa e motivo indipendenti dal finanziamento, ha durata (60 mesi) diversa da quella del finanziamento (96 mesi), è stata stipulata dal finanziato nel suo esclusivo interesse e non nell'interesse della finanziatrice, che è estranea ai rischi oggetto di copertura e a eventuali liquidazioni assicurative; né la copertura incendio e furto compresa nella polizza "Valore Sereno Plus" rientra tra le polizze citate dalle Istruzioni Bankitalia 2016, che si riferiscono ad assicurazioni tese a tutelare i diritti del creditore, ossia a polizze furto e incendio connesse al credito concesso, quali ad esempio quelle sui beni concessi in leasing o sui beni costituiti in garanzia ipotecaria del credito; in ogni caso, anche a voler considerare la copertura furto

e incendio come da includere nel TEG, si dovrebbe scorporare il costo relativo a tale copertura dagli altri rischi oggetto della polizza, pari al 7,10% (come da documenti 5 e 6 prodotti in primo grado) e quindi a a € 439,64, e calcolando il TEG con tale onere assicurativo si perviene al TEG del 13,49%.

L'appellata *CP_1* eccepisce l'infondatezza dei motivi di gravame, richiamando gli argomenti della sentenza appellata, di cui chiede la conferma, nonché le deduzioni svolte in primo grado, sopra riportate.

I motivi sono infondati.
Si premette, per chiarezza, che *CP_1* ha allegato che i costi della polizza assicurativa " *Pt_3* *Parte_3* devono essere inclusi nel calcolo del TEG, ai fini della verifica dell'usura del contratto di finanziamento, svolgendo due ordini di deduzioni:
-i costi della polizza devono essere inclusi nel conteggio del TEG ai sensi dell'art. 644 comma 4 c.p., trattandosi di spese sostenute dal debitore per ottenere il credito e risultando il collegamento alla concessione del credito presunto in caso di contestualità, come nella specie; la sig.ra *CP_1* ha infatti sottoscritto, contestualmente al contratto di finanziamento, la polizza collettiva stipulata da *Parte_1* con *Controparte_3* con premio unico di € 6.106,00, di cui € 2.689,89 per le provvigioni incassate dall'intermediario; e l'importo della polizza è stato finanziato dall'intermediario;
- la polizza copre il rischio incendio e furto oltre ad altri rischi eterogenei (eventi naturali e sociopolitici, assistenza stradatale, tutela legale, Kasko) e la copertura rischio incendio e furto è espressamente citata dalle Istruzioni di Banca d'Italia del 2016 quale costo da includere nel TEG; tuttavia, né dalle condizioni contrattuali né dalle condizioni di polizza, è possibile evincere la quota del premio assicurativo inerente la copertura incendio e furto; si tratta di contratto predisposto in serie, unitario, con clausole contrattuali opache, dovendo applicarsi l'art. 1370 c.c. e computarsi per intero il premio nel calcolo del TEG ai fini dell'accertamento dell'usurarietà del finanziamento (come da decisioni dell'ABF, tra cui Collegio ABF Torino 13214/2023).
Il Tribunale ha accolto la domanda sulla base della prima prospettazione e correttamente non ha, pertanto, esaminato il secondo ordine di deduzioni, alternativo e assorbito.
Questa Corte condivide la decisione, ritenendo che i costi della polizza *Parte_3* debbano essere inclusi nel calcolo del TEG del contratto di finanziamento.
L'art. 644 c.p., che delinea l'usura tanto sotto il profilo penalistico quanto sotto il profilo civilistico, dispone al comma 4 che "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate

all’erogazione del credito”.

Come statuito, in conformità al consolidato orientamento di legittimità, dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.29501/2023 (da ultimo anche Cass. civ. 15114/2025), <<ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito… Inoltre, la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, come nella fattispecie. Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice>>.

La Suprema Corte è giunta a tale ormai stabile orientamento, applicabile non solo ai contratti di cessione del quinto e ai costi di assicurazione per rischio morte o perdita impiego, ma a qualunque contratto di mutuo e a qualunque costo assicurativo, evidenziando la centralità sistematica della norma dell’art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria, che considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito, con carattere “onnicomprensivo”, nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito; osservando che l’esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comporterebbe il risultato di spostare – al livello di operatività della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse.

Nel caso di specie i costi della polizza “Valore Sereno Plus” risultano collegati all’erogazione del credito, in quanto sono contestuali all’erogazione del finanziamento e hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice.

Infatti:

-la polizza è stata stipulata contestualmente al finanziamento; il consumatore sig.ra *CP_1* ha sottoscritto, contestualmente al contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di un’autovettura, il pacchetto assicurativo *Parte_3* (a copertura di rischi incendio, furto, eventi naturali e socio-politici, assistenza stradale, tutela legale, cristalli, garanzie Plus/Kasko) con premio unico di € 6.106,00, di cui € 2.689,89 per le provvigioni incassate dall’intermediario;

-si tratta di polizza collettiva pattuita da *Parte_1* con la compagnia assicuratrice (copertura assicurativa per autoveicoli oggetto di un piano di finanziamento con *Parte_1*, e *Parte_1* ha ricevuto dal consumatore finanziato la provvigione per la collocazione, dell’ammontare di € 2.689,89;

-l’importo dei costi di polizza è stato finanziato da *Parte_1* che ha quindi pattuito e ricevuto il pagamento di interessi.

A fronte di tali elementi, non risultano decisive in senso contrario le circostanze dedotte dall’appellante,

ossia il fatto che la polizza sia indicata come facoltativa, che abbia ad oggetto rischi concernenti la circolazione e l'integrità del veicolo di proprietà della sig.ra CP_1 con causa e motivo indipendenti dal finanziamento, che abbia una durata diversa da quella del finanziamento, che la finanziatrice non sia la beneficiaria di eventuali liquidazioni assicurative.

L'unico criterio da prendere in considerazione ai fini in esame è quello, ai sensi dell'art. 644 comma 4 c.p. e della giurisprudenza consolidata, del collegamento dei costi all'erogazione del credito e a tal fine non appare decisivo che la polizza sia qualificata come facoltativa, che abbia una durata diversa o un oggetto diverso, tenendo conto di tutti gli elementi illustrati, che provano che i costi della polizza sono collegati all'erogazione del credito, in quanto contestuali all'erogazione del finanziamento e aventi natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice.

E' altresì infondata l'allegazione dell'appellante oggetto del primo motivo profilo i), essendo irrilevante ai fini della verifica dell'usura contrattuale il fatto che i costi assicurativi siano o non siano previsti (in tutto o in parte) dalle Istruzioni della Banca d'Italia come da includere nel TEG.

Come già statuito da questa Corte con la sentenza 213/2025 (che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.): <<Le Istruzioni della Banca d'Italia non sono dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il competente Ministero emana trimestralmente il decreto nel quale indica il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura ai sensi degli artt. 2 L. 108/1996 e 644 comma 3 c.p..

Le stesse non hanno quindi alcuna efficacia precettiva nei confronti del giudice nell'ambito dell'accertamento del TEG applicato alla singola operazione, sia perché non sono finalizzate a stabilire il TEG del singolo caso, sia perché sono disposizioni non suscettibili di derogare alla norma di cui all'art. 644 comma 4 c.p. in materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del TEG.

Si richiamano…le seguenti statuizioni di Cass. civ. 29501/2023…, conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità:

-occorre distinguere il tasso soglia disciplinato dal comma 3 dell'art. 644 c.p., secondo cui la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, dal "costo complessivo del credito" regolato dal comma 4 dell'art. 644 c.p.; solo il comma 3 costituisce norma in bianco di rinvio, mentre la struttura del comma 4 "descrive l'integrazione di una norma perfetta, che non richiede ulteriori disposizioni applicative esterne, affinché possa assumere un delineato e concreto valore costitutivo";

-la disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nell'art. 2 L. 108/1996, che non introduce una deroga all'art. 644 c.p., in quanto le Istruzioni di Banca d'Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine

statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio; “le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018)”;
-la “centralità sistematica” dell’art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia;
-pertanto “Il fatto che all’epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione”;
- occorre infatti attenersi al tenore testuale della norma primaria, “senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva”; sicché “l'omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell'usura non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della disciplina sull'usura, né è idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle Istruzioni della Banca d'Italia. L'unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all'erogazione del credito”>>.
Tale orientamento giurisprudenziale è applicabile a tutte le Istruzioni di Banca d’Italia, sia a quelle che non prevedevano alcun costo assicurativo da includere nel TEG, sia a quelle che prevedono solo alcuni costi assicurativi e non altri (come quelle del 2016 di cui discutono le parti).
Si rileva altresì che l’orientamento giurisprudenziale illustrato non è stato superato successivamente (non essendo pertinente il richiamo dell’appellante a Cass. civ. 29794/2024, che non concerne l’inclusione dei costi assicurativi ai fini dell’usura del contratto, ma condivide la decisione del giudice di merito di ritenere inammissibile la richiesta della parte di far luogo a c.t.u., per rilevare l’usura in un conto corrente bancario, perché il calcolo da cui la stessa parte fa discendere il preteso superamento dei tassi soglia non è effettuato secondo la formula seguita dal Ministero del Tesoro/Banca d’Italia per rilevare trimestralmente il TEGM), ed è ancora confermato da Cass. civ. 15114/2025, che nel richiamare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui devono essere conteggiate, ai fini della verifica di usura contrattuale, anche le spese di assicurazione collegate alla concessione del credito, evidenzia la centralità della fattispecie usuraria come definita dall’art. 644 comma 4 c.p.c., aggiungendo che ad essa <<si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo che la Banca d’Italia, ai fini del calcolo

del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi>>.
Si conferma, pertanto, quanto rilevato nella sentenza impugnata con riferimento alle Istruzioni di Banca d'Italia e al dedotto principio di omogeneità, risultando infondate le diverse deduzioni svolte nei motivi di appello in esame.

**§2.** Con il **terzo motivo**, l'appellante censura la sentenza per "Errore in merito alla corretta applicazione dell'onere della prova sul superamento del tasso soglia", allegando che: la statuizione del Tribunale secondo cui includendo i costi assicurativi nel calcolo del TEG il tasso soglia del 15,1875% viene superato, è errata in quanto non risulta provato tale superamento includendo i costi assicurativi; il Giudice ha assunto a fondamento della propria statuizione l'affermazione della sig.ra *CP_1* e del di lei perito, ma *Parte_1* sin dalla comparsa di costituzione e risposta ha rilevato che gli assunti, le deduzioni e la perizia della ricorrente erano del tutto errati e venivano fermamente contestati; le risultanze della perizia dovevano quindi essere oggetto di verifica del Tribunale, non eseguita; la perizia di parte neppure indica in modo chiaro il calcolo matematico effettuato, che viene indicato come frutto della "funzione TIR.X" di cui non è dato capire la composizione, lo sviluppo algebrico e la relativa fonte e provenienza, e che è comunque diversa dalla formula matematica di cui alle Istruzioni Bankitalia.

*CP_1* eccepisce che l'appellante ha introdotto in appello nuovi elementi di contestazione mai sollevati prima, che sono inammissibili; e che in ogni caso la contestazione sulla mancata prova è infondata, perché: la sig.ra *CP_1* ha dato prova inconfutabile del superamento del tasso soglia fornendo calcoli matematici oggettivi, peraltro non contestati nel merito da controparte; la formula impiegata per il calcolo del TIR x è quella del TAEG/TEG espressamente prevista da Banca d'Italia, riportata a pag. 9 della consulenza in atti; il superamento del TSU è stato dimostrato matematicamente ed è stato confrontato con il TSU di periodo pubblicato nel D.M..

Il motivo è inammissibile.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, *CP_1* ha dedotto che:
-il TEG calcolato includendo il costo della polizza collettiva *Parte_3* Plus" (premio unico di € 6.106,00, oltre alle spese di istruttoria pratica e alle spese di incasso rata), è del 20,72%;
-tale TEG è superiore al tasso soglia di usura, pari al 15,188%;
-il conteggio e i dati risultano dalla relazione peritale prodotta come doc.2.

E ha prodotto, a supporto del risultato esposto, relazione peritale contenente l'esplicitazione del metodo utilizzato (riportando a pag. 9 la formula matematica come da Istruzioni di Banca d'Italia circa il calcolo del TAEG e dando atto che lo stesso risultato è verificabile con la funzione TIR.X di excel, che restituisce il tasso di rendimento effettivo dell'operazione creditizia, di cui viene spiegato il meccanismo), del conteggio svolto e del risultato, corrispondente a quello dedotto in atti (pagine da 8 a 11).
*Parte_1* costituendosi, non ha specificamente contestato tali circostanze; si è limitata ad affermare in modo del tutto generico che "Gli assunti, le deduzioni e la perizia della Ricorrente sono del tutto errati e vengono fermamente contestati", svolgendo contestazioni specifiche esclusivamente sull'inclusione dei costi di polizza nel calcolo del TEG; non è quindi stato specificamente contestato che includendo i costi della polizza il TEG sia del 20,72%, che il TSU sia del 15,188%, che il metodo utilizzato e specificamente illustrato nella relazione peritale non sia corretto; né è stato indicato un diverso risultato a cui si dovrebbe pervenire rispetto a quello dedotto dalla sig.ra *CP_1*
Il motivo è pertanto inammissibile in quanto prospetta allegazioni nuove, precluse in appello.

**§3.** Con il **quarto motivo** l'appellante censura la sentenza per "Errore in merito alla corretta applicazione dell'onere della prova sulle somme pagate a titolo di interessi e spese", allegando che: il Tribunale ha errato nel condannare *Parte_1* a restituire a *CP_1* l'importo di € 17.596,67 oltre interessi, in quanto la statuizione è stata resa in violazione dell'onere della prova a carico della sig.ra *CP_1* che esercita un'azione di ripetizione di somme assunte come non dovute; la stessa non ha dato prova documentale dei pagamenti effettuati in esecuzione del finanziamento; e *Parte_1* sin dalla propria comparsa di costituzione, ha contestato gli importi dedotti dalla sig.ra *CP_1* l'importo di € 10.373,67 corrisponde quasi totalmente all'importo totale delle rate di rimborso scadute dal 20.1.2021 al 20.3.2024, quindi la condanna comporta una ripetizione anche di quanto pagato per capitale e non solo per interessi; il residuo importo di € 7.223,00 comprende spese assicurative che sono relative all'intera durata della copertura di 60 mesi, da versarsi in quote mensili; la sig.ra *CP_1* non ha provato di aver versato tali importi in via anticipata e non è dato capire perché debba essere disposto il rimborso di importi non ancora pagati.

*CP_1* eccepisce che l'appellante ha introdotto in appello nuovi elementi di contestazione mai sollevati prima, che sono inammissibili; e che in ogni caso la contestazione sulla mancata prova delle somme pagate è infondata, perché sono stati provati i pagamenti effettuati inerenti l'ammortamento del finanziamento, come da documentazione in atti e come riportato nella relazione peritale.

Il motivo è inammissibile.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, *CP_1* ha dedotto di avere corrisposto a *Parte_1* a titolo di interessi e di oneri sostenuti in correlazione al contratto di finanziamento, la somma di € 17.596,67.
*Parte_1* costituendosi, non ha specificamente contestato tale circostanza; dopo una contestazione del tutto generica di ogni importo, ha affermato che la domanda di ripetizione degli interessi non poteva essere accolta perché non era ancora stato rimborsato dalla ricorrente l'importo dovuto per capitale (che veniva opposto in compensazione) e che non era dato capire il fondamento della domanda di rimborso di oneri, spese gestione pratica, spese assicurative e spese incasso rata, "che sono contrattualmente convenuti e dovuti e dal cui pagamento la ricorrente non può certo esimersi".
Non vi è quindi stata specifica contestazione in ordine alla circostanza di avere ricevuto la somma di € 17.596,67, concentrandosi le contestazioni di *Parte_1* sul fatto che gli importi non dovessero essere restituiti, non che non fossero stati pagati.
Pertanto, come correttamente rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata, non vi è stata contestazione sul punto.
Il motivo di appello è quindi inammissibile, in quanto prospetta allegazioni nuove, precluse in appello.

**§4.** Con il **quinto motivo** l'appellante afferma che il Tribunale ha condannato *Parte_1* al pagamento delle spese di lite e che alla luce dell'appello la sentenza dovrà essere riformata anche su tale punto, dichiarando che nessuna somma risulta dovuta a controparte e al di lei procuratore affermatosi antistatario.

Il motivo è inammissibile, non essendo stato proposto come autonomo motivo di gravame, indipendente dall'accoglimento dei precedenti, ma esclusivamente quale conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi di appello.

L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.

**III.** Le spese di lite del presente giudizio d'appello, nel rapporto processuale tra appellante e *CP_1* *[...]* seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase

introduttiva, € 1.911,00 per fase decisionale, per totali € 3.966,00 per compensi; oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.

Nel rapporto processuale tra appellante e avv. Emilia De Simone le spese vengono integralmente compensate tra le parti, perché da un lato le difese dell'avv. De Simone sono state tutte concentrate sull'eccezione di improcedibilità e inammissibilità della sua evocazione in giudizio e sulla conseguente domanda ex art. 96 c.p.c., ritenute infondate, e dall'altro la domanda di ripetizione di quanto versato proposta dall'appellante è risultata infondata a fronte del rigetto dell'appello.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,

-rigetta l'appello proposto da *Parte_1* avverso la sentenza n. 260/2025 del Tribunale di Torino, pubblicata il 16.1.2025, che per l'effetto conferma;

-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata *CP_1* che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta;

-compensa le spese processuali tra parte appellante e l'avv. Emilia De Simone.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 27.2.2026 dalla Prima Sezione Civile della Corte d'Appello.

| | |
|---|---|
| Il Consigliere Estensore | La Presidente |
| Dott.ssa Silvia Orlando | Dott.ssa Gabriella Ratti |